



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **4 LUG. 2019** Protocollo N° **284552/77.00.06** Class: **I. 810** Prat. **02** Fasc. **2** Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 "*Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese.*".

Ai Comuni del Veneto
Uffici Commercio e Urbanistica

Alla Confcommercio regionale – Unione Regionale
Veneta Commercio Turismo Servizi

Alla Confesercenti regionale

Alla Federdistribuzione

Loro Sedi

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 2 luglio 2019 è stata pubblicata la legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 "*Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese.*".

La legge regionale è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

In particolare l'articolo 10 della citata legge regionale ha provveduto a modificare l'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*", in materia di onere di sostenibilità territoriale e sociale corrisposto dai titolari di autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita ubicate fuori dai centri storici.

La nuova disposizione regionale stabilisce infatti che il suddetto onere di sostenibilità sia calcolato sulla superficie lorda di pavimento interessata dall'intervento, e che la quota regionale del predetto onere sia corrisposta direttamente alla Regione dal soggetto interessato, e non più ai Comuni, come originariamente stabilito dall'articolo 10 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, attuativo della legge regionale n. 50 del 2012.

Per quanto concerne le modalità di quantificazione del suddetto onere di sostenibilità, nonché i relativi criteri di ripartizione tra Comune e Regione, rimangono confermate le disposizioni di cui al citato articolo 10 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 2013.

Si precisa, da ultimo, che, in assenza di diverse disposizioni in tal senso, la sopravvenuta normativa regionale si applica anche ai procedimenti di autorizzazione commerciale relativa alle grandi strutture di vendita, per i quali non sia intervenuta, alla data di entrata in vigore della normativa medesima, la positiva deliberazione di conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 50 del 2012.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente nota informativa.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Avv. Giorgia Vidotti

Unità Organizzativa Commercio e Servizi

Direttore: Dr.ssa Luisa Luise

Ufficio Programmazione, Disciplina e Contenzioso:

Responsabile Dott. Giuseppe Mollica - tel. 041 2794283

Legge ordinamentale commercio 2018

Area Sviluppo economico

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio **IT8B92**

P.IVA 02392630279